

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 29 aprile 2026, n. 71

**Villa Maria Martina srl (P.Iva 06945880729)\_Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Villa Maria Martina srl con dotazione di 36 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio denominata "Villa Maria Martina" ubicata in Bari (BA) alla Via Vecchia per Ceglie snc.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

**Vista** la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis.*";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", stabilisce:

- all'articolo 8 (*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*), commi da 1 a 6, che:

*"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

-- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza");

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della

Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

-all'art 12.3 NORME TRANSITORIE PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e smi AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO E NON CONTRATTUALIZZATE CON LE AA.SS.LL.

1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto “R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento” la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per

le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;

- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

" PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento*

*ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2.*

*(omissis)*

*Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."*

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

*"Ai sensi del precedente art. 12.3 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:*

- 1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019
- 2) R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI
  - art. 36 - requisiti comuni alle strutture
  - art. 66 - requisiti strutturali
- 3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
  - 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
  - 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
- 4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
  - 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA;
  - 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA;

- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane;
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza;

Con pec del 31/01/2020 la Villa Maria Martina srl, avente quale legale rappresentante Palella Stella, presentava istanza di conferma del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Valenzano con provvedimento n. 5 del 20/11/2009 per la Rsa non autosufficienti ex art 66 del Rr 4 del 2007 ubicata in Valenzano alla Via Vecchia per Ceglie, con capacità ricettiva di 36 ospiti.

Nella predetta istanza il legale rappresentante, tra l'altro, dichiarava di volersi avvalere della deroga al possesso dei requisiti strutturali previsti dal RR 4 del 2007.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava alla Villa Martina srl 36 pl posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione (di cui 34 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B), 7 posti letto concedibili ai fini dell'accreditamento (di cui 5 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.*"

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava alla Villa Maria Martina srl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

Frattanto, tra la Regione Puglia e la Villa Maria Martina srl instava un giudizio instaurato dalla società per l'annullamento del Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 n. 4, adottato con delibera di Giunta regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019), nella parte agli articoli 5.3 e 6.2 obbligava ad assumere con contratto di lavoro subordinato tutto il personale operante nella struttura, "*alla diretta dipendenza del titolare della struttura*"

All'esito del giudizio di primo grado la Regione proponeva ricorso in appello avverso la Sentenza n.1156/2019

Con sentenza Stato con sentenza n. 4453 del 10/07/2020 definitivamente pronunciandosi in tema di esternalizzazione dell'attività sociosanitaria così statuiva:

*"La disposizione regolamentare censurata prevede che "Al legale rappresentante della RSA è fatto divieto di esternalizzare la gestione della struttura a soggetti terzi... Le uniche forme possibili di gestione esternalizzata riguardano il servizio mensa, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia" (articolo 5.3); analogo requisito è previsto dall'articolo 6.2 per i centri diurni per soggetti non autosufficienti: "Al legale rappresentante del*

*Centro diurno è fatto divieto di esternalizzare la gestione della struttura a soggetti terzi... Le uniche forme possibili di gestione esternalizzata riguardano il servizio mensa, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia”.*

*Deduce, condivisibilmente, l'appellante che “l'affidamento della gestione da parte di società private titolari di autorizzazione ad altri soggetti privati, non garantisce nessun controllo pubblico su questi ultimi”.*

*La motivazione della richiamata ordinanza cautelare resa dalla Sezione ha già chiarito che l'esigenza di garantire la salute degli ospiti delle residenze “motiva già la sottoposizione dell'attività in esame ad un regime autorizzatorio e di accreditamento, ai fini del finanziamento pubblico da parte del S.S.R., che sottrae gli operatori beneficiari alle ordinarie dinamiche di un libero mercato concorrenziale, ancorché regolato”.*

*Il divieto di esternalizzazione è diretta attuazione del precetto contenuto nell'art. 9 della L.R. pugliese n. 9 del 2017: “L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale. 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile” (i commi successivi regolano ulteriori vicende successorie, ma sempre in presenza della costante condizione del controllo pubblico sull'autorizzazione).*

*In sostanza, la norma primaria prevede, coerentemente all'esigenza di controllo della conformità all'interesse pubblico, che la modifica soggettiva della gestione avvenga mediante il trasferimento del titolo autorizzatorio che abilita alla gestione medesima.*

*Le disposizioni regolamentari in esame dettano una regola conforme a tale assetto, prevedendo il divieto di esternalizzazione dei servizi che attengono all'assistenza diretta ai pazienti.*

*Ammettere, peraltro in via interpretativa, che tale divieto non copra anche l'ipotesi di esternalizzazione ad altro soggetto autorizzato, è contrario sia alla lettera che alla ratio della richiamata disposizione primaria, nonché al sistema dell'autorizzazione sanitaria come disciplinato in ambito di legislazione statale dall'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.*

*Solo un'interpretazione letterale delle disposizioni regolamentari in esame, che escluda la possibilità di eludere la ratio dell'istituto dell'autorizzazione, consente infatti di ritenerle conformi ai parametri normativi invocati nel ricorso di primo grado e nell'appello incidentale.*

*6. In tema di mera autorizzazione (id est, prescindendo dal rapporto di accreditamento) la Sezione ha infatti più volte ricordato, anche nell'ottica del bilanciamento con il diritto di libertà economica garantito dall'art. 41 Cost. (invocato dall'appello incidentale), le esigenze pubblicistiche cui è preordinato l'istituto in parola (si veda ultimo la sentenza n. 1156 del 2020) e, in particolare, ha chiarito che “la disciplina di settore, in una visione sistemica, sia incentrata su una valutazione rigorosa del possesso in capo alla parte istante dei requisiti prescritti, valutazione che va svolta in via preventiva e che condiziona il rilascio dell'autorizzazione tanto alla realizzazione della struttura che alla sua piena operatività, rappresentando la fase della detta verifica uno snodo dirimente - siccome funzionalmente connesso al superiore interesse pubblico generale alla tutela del diritto inviolabile alla salute - affinché si determini l'effetto abilitativo all'esercizio” (sentenza n. 5605/2019).*

*Il provvedimento autorizzatorio non può pertanto intendersi quale attributo di natura meramente formale,*

*ma è correlato all'operatività della struttura in chiave di verifica necessariamente preventiva e propedeutica, sicché non possono ricavarsi in via interpretativa le eccezioni al divieto ritenute dal primo giudice.(omissis)*

*La circostanza che la norma primaria regionale escluda dal divieto di esternalizzazione le strutture della sanità pubblica appare, infine, coerente a tale disegno normativo, sia in relazione alle esigenze di natura soggettiva che con riferimento alle ricadute di tipo oggettivo fin qui segnalate: dal momento che la struttura sanitaria pubblica si caratterizza, a monte, per una diretta verifica di idoneità e per una considerazione del suo inserimento nell'ambito della programmazione regionale che costituiscono elementi dati rispetto all'ingresso nel mercato (e alla gestione dei relativi servizi) di nuovi o diversi soggetti."*

Successivamente alla definizione del giudizio la regione con nota protocollo n. 3965 del 09/03/2021 affidava al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari l'incarico per la verifica dei requisiti previsti dal RR 4 del 2019 (organizzativi e tecnologici) e RR 4 del 2007 per i requisiti strutturali e al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce per la verifica dei requisiti di accreditamento.

Nel predetto incarico veniva specificato per quanto attiene ai requisiti strutturali che *"qualora nell'ambito dello stesso immobile siano presenti setting assistenziali differenti (ad esempio centro diurno di cui al RR 5 del 2019 e Rsa di cui al RR 4 del 2019; oppure Rsa disabili e Rsa non autosufficienti) il dipartimento incaricato dovrà verificare che non ci siano degli spazi in condivisione tra le strutture. L'unica deroga ammissibile è la condivisione dei locali per la preparazione dei pasti (se il servizio non è esternalizzato) e la reception con i relativi spazi amministrativi, purché l'organizzazione e i locali siano rapportati al numero totale di posti autorizzati e da autorizzarsi, e la sala dolenti."*

A seguito del predetto incarico pervenivano dalla Asl Bari i seguenti riscontri:

- Nota prot. uscita 30766 del 03/03/2023 (prot. regionale 4077 del 03/03/2023) con cui il dipartimento comunicava *"si rileva che rispetto alla dotazione organica prevista dal RR 4/2019 a completamento del fascicolo istruttorio è necessario implementare l'assistenza infermieristica di 19,8 ore settimanali e di n. 49,6 ore sett di Oss di cui la struttura è risultata ancora carente. Atteso che l'attività sociosanitaria non può essere esternalizzata, come sancito dalla LR 2 maggio 2017 e smi e dal Consiglio di Stato(cfr sentenze nn. 4452/2020 e 4453/2020), trattandosi di struttura aggregata per il personale in organico va sempre indicato l'impegno orario e la tipologia di setting assistenziale, anche se in organico in più setting assistenziali, sia nel contratto di lavoro che nell'Unilav"*
- Nota Asl Bari del 21/03/2023 (prot. interno 4933 del 21/03/2023) *"come già comunicato nella nota 30766 del 03/03/2023 in riferimento alla dotazione organica prevista dal RR 4/2019 a completamento del fascicolo istruttorio è necessario implementare l'assistenza infermieristica per 19.48 ore sett e per 49.36 ore sett di OSS di cui la struttura è ancora carente. (omissis) Si precisa che l'attività sociosanitaria non può essere esternalizzata, come sancito dalla LR 2 maggio 2017 e smi e dal Consiglio di Stato(cfr sentenze nn. 4452/2020 e 4453/2020), trattandosi di struttura aggregata per il personale in organico va sempre indicato l'impegno orario e la tipologia di setting assistenziale, anche se in organico in più setting assistenziali, sia nel contratto di lavoro che nell'Unilav"*
- Nota del 03/07/2023 (protocollo interno n. 9813 del 03/07/2023) con cui comunicava *"In esito alla nota prot. AOO\_183/09/03/2021 n° 0003965, esaminata la documentazione prodotta, effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime: parere favorevole al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la Rsa non autosufficienti R.R. N.4/2019 Per N.36 P.L., di cui n.34 p.l. RSA mantenimento anziani e n.2 p.l. RSA mantenimento demenze, denominata "VILLA MARIA MARTINA", sita in Valenzano alla via Vecchia Ceglie s.n.c., che possiede i requisiti strutturali generali di cui all'art.4 del R.R. n.4/2019, strutturali di cui all'art.66 del R.R. n.4/2007 (struttura che si avvale di deroga), i requisiti tecnologici e organizzativi minimi e specifici del R.R. n.4/2019.*

**Responsabile Sanitario** della Struttura è il dott. De Tullio Renato, nato a Bari il 06/10/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 09/07/1981, Specializzazione in Malattie App. Respiratorio conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 23/07/1984, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n.6391 dal 16/12/1981. Tuttavia si segnala carenza oraria per il primo nucleo notturno, coperto da infermiere, di numero 2 ore.

Frattanto, a seguito di verifiche condotte dalla Asl Bari emergeva l'insussistenza dei titoli autorizzativi necessari per l'esercizio, nell'ambito dello stesso immobile, di attività assistenziali (ex art. 58) in capo alla Villa Maria Martina. Sulla scorta di tale circostanza, l'Amministrazione Regionale con la nota AOO 183 12402 del 29/08/2023 avviava un riesame complessivo di tutti i provvedimenti autorizzativi in essere, disponendo al contempo il recupero delle somme indebitamente percepite dalla società.

A seguito del predetto avvio la Villa Maria Martina srl inviava documentazione e controdeduzioni.

A seguito delle predette controdeduzioni il procedimento relativo alla Rsa non autosufficienti proseguiva mediante inoltro delle seguenti due note 346727 del 09/07/2024 e 626215 del 17/12/2024.

In particolare, con la nota prot. 346727 del 09/07/2024 la Regione disponeva un approfondimento istruttorio al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, trattandosi di struttura aggregata nella quale vi era la presenza di diversi setting assistenziali.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla predetta richiesta la Regione con nota del 17/12/2024 sollecitava la Asl Bari che con nota del 23/12/2024 (protocollo interno 640466 del 27/12/2024) comunicava che *"dalla verifica effettuata in data 19/12/2024 e dall'esame della documentazione prodotta è emerso che trattasi di struttura aggregata (omissis). Al piano terra sono presenti due stanze a due posti letto ex art 65 e n. 10 stanze ex art 59 del RR 4 del 2007; al primo e secondo sono presenti tre stanze di degenza a due posti letto destinate alla Casa di riposo ex art 65 del Rr 4 del 2007 e n. 9 stanze di degenza a due posti letto ex art 66 del RR 4 del 2007. Come già rilevato da planimetria e confermato dal sopralluogo del 19/12/2014 i servizi della struttura risultano poi distribuiti:*

*-piano seminterrato: area cucina, zona living, palestra, obitorio, cappella, magazzino, lavanderia e deposito panni sporchi, locali spogliatoio donne e uomini;*

*-piano terra: area destinata ad uffici amministrativi, ambulatorio medico, bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori e la reception;*

*-piano primo: sala mensa;*

*- secondo piano: sala pranzo.*

*La sala pranzo, la cucina, la palestra, lo spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, l'infermeria (piano 0) e l'ambulatorio medico sono in condivisione con gli articoli ex art 59 e 65 del RR 4 del 2007. Si precisa che i farmaci per gli ospiti sono centralizzati nella infermeria del piano zero. La Villa Maria Martina srl utilizza gli spazi della Rsa non autosufficienti in maniera non esclusiva e vi è condivisione di spazi tra i vari setting. Siamo in attesa di ricevere l'elenco del personale distinto per ciascun articolo autorizzato".*

In ultimo con pec del 19/02/2025 (protocollo regionale n. 91090 del 20/02/2025) il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari concludeva le verifiche disposte dalla Regione sulla Rsa non autosufficienti comunicando ad integrazione della nota del 23/12/2024 che *"trattasi di struttura aggregata autorizzata ai sensi del RR 4 del 2007 per gli articoli sotto indici (omissis) Art 66 n. 18 stanze a 2 pl – 9 stanze al piano1 e 2 –DD 5 del 20/11/2019. L'analisi delle caratteristiche organizzative mostra le seguenti criticità: N. 2 CPS inf extracomunirari in organico nella Rsa ex art 66 RR 4 del 209 non hanno presentato decreto di riconoscimento*

*del titolo all'esercizio della professione in Italia, né risultano iscritti all'ordine professionale di appartenenza. N. 1 CPS-inf in organico nella Rsa ex art 66 non ha compilato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art 47 del DPR n. 445/2000 in ordine al possesso del titolo professionale, di iscrizione all'Albo nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge."*

Sulla scorta di tale ultima comunicazione con nota prot. 194586 del 14/04/2025 la Regione comunicava "ex art. 10 bis L. 241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento ex L.R. 9/2017, presentata dalla società Villa Maria Martina srl e relativa alla Rsa non autosufficienti sita in Valenzano (BA) alla Via Vecchia per Ceglie assegnando al legale rappresentante della società ex art. 10 bis L. 241/1990 termine perentorio di ("entro e non oltre") (10) giorni dalla notifica" per regolarizzare la propria posizione in merito alla carenza dei requisiti strutturali e per inoltrare documentazione comprovante il possesso dei requisiti organizzativi.

Successivamente alla predetta nota pervenivano i due riscontri di seguito indicati.

- Riscontro del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari (prot. 206252 del 18/04/2025) con cui la Asl Bari comunicava "Dalla ricognizione di dettaglio sulle autocertificazioni ed i contratti di lavoro relativi al personale, inviati dalla Villa Maria Martina srl, rispetto alla dotazione organica prevista dal R.R. n.4/2019, a far data dal 01/10/2022, risulta che la struttura è sempre risultata carente di personale sanitario, infatti, a gennaio 2023, in particolare, con nota prot.n. 11417/2023 del 26/01/2023 (all.1), si evidenziava la carenza nella dotazione organica di personale sanitario e l'esternalizzazione dell'attività sanitaria alla Società (omissis) si sollecitava il ripristino delle ore di assistenza previste e l'assunzione, a cura dell'Ente Titolare, del personale sanitario (omissis)"
- Riscontro della società Villa Maria Martina srl del 24/04/2025 (protocollo interno 215142 del 24/04/2025) con cui la società in relazione all'assunzione del personale inviava la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti organizzativi minimi e specifici previsti dal RR 4/2019, chiedendo la concessione di un termine ulteriore per approfondire la questione della contestazione relativa alla mancanza dei requisiti strutturali.

Con pec del 23/05/2025 (protocollo interno 279599 del 26/05/2025) la società comunicava di essere disponibile ad adottare, in alternativa, la trasformazione dell'intera struttura oppure l'esecuzione di modifiche strutturali agli ambienti, inclusa la creazione di due palestre, nuovi spogliatoi e un'infermeria.

In relazione alla predetta proposta la Regione, a seguito di approfondite istruttorie e di puntuale disamina, con nota prot. 726386 del 23/12/2025 comunicava con specifico riferimento al possesso dei requisiti strutturali che:

*"Per quanto concerne la soluzione indicata alla lettera a), si precisa che la trasformazione di una struttura in RSA per anziani non autosufficienti è subordinata alla verifica della disponibilità del fabbisogno regionale alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2017, nonché al pieno rispetto di tutti i requisiti strutturali previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2019. Tale soluzione potrebbe pertanto essere valutata esclusivamente a seguito della presentazione di apposita istanza corredata da tutta la documentazione prevista dalla procedura vigente, e non può invece essere esaminata informalmente dall'Ufficio. Un'eventuale valutazione informale risulterebbe infatti lesiva dei principi di parità di trattamento e della par condicio tra i concorrenti che partecipano alla procedura di assegnazione dei posti in autorizzazione. Per tale ragione la proposta allo stato, per le modalità in cui è stata presentata non è valutabile. In riferimento alla proposta sub b), ovvero: "modifiche all'attuale suddivisione e destinazione degli ambienti, con previsione di due palestre, un nuovo spogliatoio con annessi locali wc al piano seminterrato e una nuova infermeria al primo piano, secondo l'ipotesi meglio illustrata nelle planimetrie allegate", si precisa preliminarmente che la planimetria trasmessa non consente di distinguere in modo chiaro lo stato attuale dei luoghi (stato di fatto) rispetto a quanto proposto (stato di progetto), rendendo quindi non immediatamente comprensibili le modifiche previste.*

*Inoltre, si rileva che al primo piano risultano attualmente presenti tre stanze destinate ad utenza di cui all'art. 65 e otto stanze riservate alla RSA per non autosufficienti. Alla luce di tale assetto, si ritiene necessario procedere anche ad una riprogettazione degli spazi in modo da garantire una netta separazione tra utenti autosufficienti e non autosufficienti".*

Con la predetta nota prot. 726386 del 23/12/2025, la Regione disponeva (inter alia):

- Termine di 10 giorni per la società Villa Maria Martina srl per la trasmissione della documentazione tecnica (planimetria e relazione) atta a distinguere lo stato di fatto dallo stato di progetto e a garantire la netta separazione tra i setting assistenziali (RSA non autosufficienti e Casa di Riposo);
- Termine di 15 giorni dall'acquisizione della documentazione affinché il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari effettuasse il sopralluogo di verifica fornendo il parere ufficiale sulla conformità della proposta progettuale;

Successivamente alla notifica della predetta nota avvenuta in pari data, questa Sezione acquisiva la nota prot. n° 12313/2026 del 29/01/2026 con cui il Sisp Area metropolitana di Bari comunicava di non aver ricevuto nei termini previsti alcuna documentazione tecnica utile a consentire l'avvio e il completamento dell'istruttoria di competenza, così come disposto dal competente Ufficio Regionale.

In data 04/02/2026 (protocollo interno 59639 del 04/02/2026), la Villa Maria Martina srl, a mezzo del proprio difensore, contestava l'inadeguatezza dei termini assegnati durante le festività natalizie, diffidando l'Amministrazione dall'adottare provvedimenti pregiudizievoli e proponendo l'avvio di un confronto procedimentale, anche in considerazione del contenzioso pendente dinanzi al TAR.

Sulla scorta di tale ultima comunicazione la Regione, con nota 68906 del 09/02/2026 diffidava la società ad adempiere a quanto indicato nella nota prot. 726386 del 23/12/2025 entro e non oltre l'ulteriore termine di 7 giorni.

La società Villa Maria Martina srl in riscontro alla nota Regionale prot. n. 726386 del 2025 inoltrava due pec: una del 16/02/2026 (acquisita al protocollo interno al n. 91179 del 20/02/2026) e l'altra del 24/02/2026 (protocollo interno 104471 del 26/02/2026).

In particolare con la pec del 16/02/2026 la società comunicava *"in adempimento delle disposizioni della stessa, trasmette la seguente documentazione:*

- *Precedenti: relazione asseverata in data 10/03/2023*
- *Planimetria attestante lo stato di fatto;*
- *Piantine e Relazione Tecnica Progetto Unico*
  - *o 3.1 T01 Piano Interrato (palestra, zona living, cucina, lavanderia, cappella, obitorio, spogliatoi e servizi tecnici);*
  - *o 3.2 T02 – Piano Terra (nucleo Casa di riposo art. 65 e servizi generali - reception, ambulatorio, infermeria, uffici, soggiorni);*
  - *o 3.3. T03 – Primo Piano (nucleo RSA art. 66 con camere 18-23, infermeria, bagno assistito, spogliatoio, W.C. attrezzato e sala mensa);*
  - *o 3.4 T04 – Secondo Piano (nucleo RSA art. 66 con camere 27-36 e Sala Living destinata sia alla ristorazione sia alle attività di socializzazione e riabilitazione;*

4. *Relazione tecnica aggiornata sull'assetto strutturale e funzionale della struttura, con dettaglio della separazione dei setting assistenziali (Casa di riposo ex art. 65 R.R. 4/2007 e RSA anziani non autosufficienti ex art. 66 R.R. 4/2007) e sull'utilizzo degli spazi comuni.*

*La documentazione allegata evidenzia:*

- *la netta separazione verticale tra il nucleo Casa di riposo ex art. 65 (piano terra) e i nuclei RSA ex art. 66 (primo e secondo piano), senza promiscuità di camere sul medesimo corridoio o piano;*
- *la presenza, per ciascun nucleo, di servizi di piano coerenti con i requisiti regionali (infermeria, bagno assistito, W.C. attrezzato, living) e di spazi comuni (sala mensa, palestra, cappella, ecc.) utilizzati in modo programmato per attività riabilitative, educative e di benessere a favore degli ospiti;*
- *il pieno sfruttamento funzionale dell'edificio preesistente, nel rispetto delle norme transitorie del R.R. 4/2019, e la conformità della soluzione proposta alle richieste contenute nella nota regionale prot. n. 0726386/2025.*

*Inoltre si precisa che destinazione ed utilizzazione degli spazi ulteriori non espressamente evidenziati saranno definite all'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR ed in relazione ed ottemperanza alle decisioni del Giudice."*

Con pec del 18/02/2026 (protocollo interno 95339 del 23/02/2026) il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari comunicava di aver ricevuto in data 16/02/2026 la documentazione utile all'avvio e completamento dell'istruttoria.

Con pec del 24/02/2026 (protocollo interno 104471 del 26/02/2026) la Villa Maria Martina srl comunicava "in sostituzione delle precedenti elaborazioni e tavole progettuali ed in vece delle stesse, trasmette la seguente documentazione così come elencata:

1. *Precedenti: relazione asseverata in data 10/03/2023*
2. *Planimetria attestante lo stato di fatto – tavola generale*
3. *Relazione tecnica di progetto 23.2.2026*
4. *Planimetria di progetto piano interrato*
5. *Planimetria di progetto piano primo*
6. *Planimetria di progetto piano secondo*
7. *Planimetria di progetto piano terra*

*La documentazione allegata evidenzia:*

- *la netta separazione verticale tra il nucleo Casa di riposo ex art. 65 (piano terra) e i nuclei RSA ex art. 66 (primo e secondo piano), senza promiscuità di camere sul medesimo corridoio o piano;*
- *la presenza, per ciascun nucleo, di servizi di piano coerenti con i requisiti regionali;*
- *il pieno sfruttamento funzionale dell'edificio preesistente, nel rispetto delle norme transitorie del R.R. 4/2019, e la conformità della soluzione proposta alle richieste contenute nella nota regionale prot. n. 0726386/2025.*

*Inoltre si precisa che destinazione ed utilizzazione degli spazi ulteriori non espressamente evidenziati saranno*

*definite all'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR ed in relazione ed ottemperanza alle decisioni del Giudice."*

Con pec del 05/03/2026 (protocollo interno n. 122016 del 06/03/2026) il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, in riscontro alla nota 726386 del 04/02/2026 comunicava con verbale prot. n. ASL BARI - n° 30944/2026 del 05/03/2026 che *"Dall'esame della documentazione prodotta, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 22237/2026 del 16/02/2026, n. 26595 del 25/02/2026, n. 29563 03/03/2026, nonché dal verbale di sopralluogo eseguito in data 25/02/2025, si evidenzia quanto segue:*

1. *le planimetrie e la relazione tecnica distinguono chiaramente lo stato di fatto dallo stato di progetto;*

*Le verifiche effettuate mediante sopralluogo hanno evidenziato che la riprogettazione degli spazi prevede una netta separazione funzionale tra le stanze di degenza e gli spazi destinati alla Casa di Riposo (art. 65) e quelli destinati alla RSA per non autosufficienti.*

*Tanto premesso, la proposta progettuale risulta conforme e adeguata, in quanto rispondente integralmente a quanto previsto dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 65 e 66. La soluzione progettuale proposta garantisce una netta separazione organizzativa e gestionale tra i diversi servizi. Alla luce di quanto sopra, si esprime parere tecnico favorevole alla proposta progettuale."*

In conclusione, alla luce del lungo e articolato iter procedimentale avviato con nota prot. AOO 183 12402 del 29/08/2023 e delle successive fasi di verifica, emerge in modo inequivocabile come l'istruttoria condotta dall'Amministrazione Regionale e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari sia stata caratterizzata da un'attività particolarmente complessa e delicata.

Il procedimento ha richiesto un monitoraggio costante e un'attenta valutazione tecnico-giuridica per sanare molteplici criticità stratificatesi nel tempo.

Per giungere alla positiva definizione della pratica, si sono resi necessari un serrato contraddittorio (sfociato anche nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/1990), svariate richieste di integrazione documentale e numerosi sopralluoghi ispettivi.

In conclusione, solo all'esito di questo rigoroso e prolungato iter di risanamento globale della struttura — culminato con i definitivi sopralluoghi di verifica e con il parere tecnico favorevole rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari in data 05/03/2026 (verbale prot. n. 30944/2026) — le criticità strutturali, organizzative e di promiscuità funzionale precedentemente contestate possono ritenersi superate.

Sulla scorta della documentazione tecnica acquisita (Relazione Tecnica del 23/02/2026 e relative planimetrie di progetto), considerato che la struttura ha formalmente modificato la destinazione d'uso degli spazi, provvedendo allo spostamento esclusivo del nucleo Casa di Riposo (ex art. 65 R.R. 4/2007) al piano terra impegnandosi a *"mantenere in modo continuativo la separazione funzionale tra il nucleo Casa di riposo ex art. 65 (piano terra) e i nuclei RSA non autosufficienti ex art. 66 (primo e secondo piano), secondo la distribuzione dei posti letto e l'organizzazione degli spazi descritta nella presente relazione e rappresentata nelle planimetrie di progetto; adeguare, ove necessario, eventuali altre indicazioni che saranno eventualmente formulate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari in esito al sopralluogo; proseguire nel percorso di allineamento ai requisiti organizzativi e strutturali minimi e specifici previsti dal R.R. 4/2019 e dalla L.R. 9/2017, avvalendosi delle norme transitorie di cui all'art. 12 R.R. 4/2019, e completare gli eventuali adeguamenti richiesti entro i termini concordati con gli organi competenti; collaborare con la Regione Puglia e con la ASL Bari fornendo ogni ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria e recependo le indicazioni migliorative che emergessero in sede istruttoria e di sopralluogo, al fine di garantire la piena conformità della struttura ai requisiti di autorizzazione e accreditamento."*

si propone:

I. Di rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) della LR 9 del 2017

Titolare: Villa Maria Martina srl

Rappresentante legale: Palella Stella

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Bari Via Amendola n. 174/A

Sede Operativa: Valenzano, Via vecchia Ceglie snc

Denominazione: "Villa Maria Martina"

N. posti autorizzati: 36 di cui 34 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B

CCNL: \*\*\*\*

Responsabile sanitario: De Tullio Renato, nato a omissis il 06/10/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 09/07/1981, Specializzazione in Malattie App. Respiratorio conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 23/07/1984, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n.6391 dal 16/12/1981.

II. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al completamento di tutti gli adeguamenti strutturali previsti nella proposta progettuale del 23/02/2026, i quali dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine perentorio del 3 luglio 2026.

III. di imporre al Legale Rappresentante della società le seguenti PRESCRIZIONI, da adempiere entro 30 giorni dalla notifica del presente atto pena l'inefficacia dello stesso:

di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, la seguente documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti di assunzione lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella Rsa di cui al RR n.4/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto.
- la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 del Responsabile sanitario;

IV. di stabilire l'obbligo tassativo di mantenere la netta separazione funzionale e strutturale tra i diversi nuclei assistenziali, come da tavole T03 e T04 di febbraio 2026, secondo la seguente distribuzione:

- Piano Terra: Esclusiva pertinenza del nucleo Casa di Riposo (ex art. 65 R.R. 4/2007);
- Primo e Secondo Piano: Esclusiva pertinenza dei nuclei RSA non autosufficienti (R.R. 4/2019). Gli spazi attualmente senza specifica assegnazione ai piani primo e secondo non potranno essere destinati ad altre funzioni assistenziali per ragioni di prossimità e interferenza.

V. di avvertire che l'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate costituirà causa di revoca immediata del titolo autorizzativo;

VI. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Valenzano, affinché provveda alle determinazioni di propria competenza in merito alla Casa di Riposo (ex art. 65 R.R. 4/2007) ubicata al piano terra, atteso che le modifiche strutturali e lo spostamento dei nuclei di degenza qui autorizzati ne condizionano l'assetto funzionale precedentemente autorizzato dal medesimo Ente.

VII. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Con l'ulteriore precisazione che:

VIII. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Villa Maria Martina srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

IX. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

X. il legale rappresentante Villa Maria Martina srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

XI. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

XII. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE**

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

I. Di rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) della LR 9 del 2017

Titolare: Villa Maria Martina srl

Rappresentante legale: Palella Stella

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Bari Via Amendola n. 174/A

Sede Operativa: Valenzano, Via vecchia Ceglie snc

Denominazione: "Villa Maria Martina"

N. posti autorizzati: 36 di cui 34 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B

CCNL: \*\*\*\*

Responsabile sanitario: De Tullio Renato, nato a omissis il 06/10/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 09/07/1981, Specializzazione in Malattie App. Respiratorio conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 23/07/1984, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n.6391 dal 16/12/1981.

II. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al completamento di tutti gli adeguamenti strutturali previsti nella proposta progettuale del 23/02/2026, i quali dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine perentorio del 3 luglio 2026.

III. di imporre al Legale Rappresentante della società le seguenti PRESCRIZIONI, da adempiere entro 30 giorni dalla notifica del presente atto pena l'inefficacia dello stesso:

di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, la seguente documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti di assunzione lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella Rsa di cui al RR n.4/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto.
- la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 del Responsabile sanitario;

IV. di stabilire l'obbligo tassativo di mantenere la netta separazione funzionale e strutturale tra i diversi nuclei assistenziali, come da tavole T03 e T04 di febbraio 2026, secondo la seguente distribuzione:

- Piano Terra: Esclusiva pertinenza del nucleo Casa di Riposo (ex art. 65 R.R. 4/2007);

- Primo e Secondo Piano: Esclusiva pertinenza dei nuclei RSA non autosufficienti (R.R. 4/2019). Gli spazi attualmente senza specifica assegnazione ai piani primo e secondo non potranno essere destinati ad altre funzioni assistenziali per ragioni di prossimità e interferenza.

V. di avvertire che l'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate costituirà causa di revoca immediata del titolo autorizzativo.

VI. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Valenzano, affinché provveda alle determinazioni di propria competenza in merito alla Casa di Riposo (ex art. 65 R.R. 4/2007) ubicata al piano terra, atteso che le modifiche strutturali e lo spostamento dei nuclei di degenza qui autorizzati ne condizionano l'assetto funzionale precedentemente autorizzato dal medesimo Ente.

VII. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Con l'ulteriore precisazione che:

VIII. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Villa Maria Martina srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

IX. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

X. il legale rappresentante Villa Maria Martina srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

XI. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

XII. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

di notificare il presente provvedimento:

-al legale rappresentante della Villa Maria MARTINA SRL (villamariamartina@pec.it)

-al Comune di Valenzano

-al Direttore Generale della ASL Ba direzioneegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

-al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Ba servsocioaslbari@pec.rupar.puglia.it

-al Dipartimento di prevenzione della Asl Ba dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.23 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00075

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo